



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni 30/32, Macerata, CAP 62100, codice fiscale 00177050432 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Luigi Lacchè, nato a Macerata, il 13.1.1963;

e

(Denominazione/ragione sociale del contraente:)

Anidagri srl
con sede legale in Borzonasca ,Prov. GE,
Cap 16041, Località Casali, n. 3 ,
codice fiscale/P. IVA 01847020516, d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante", rappresentato/a da Cuzzolin Teresa,
nato a Pramaggiore (VE), il 03/08/1960

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture alcuni studenti su proposta del soggetto promotore (Università).

Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività di formazione ed orientamento svolta nel periodo di tirocinio è verificata da un tutor, responsabile didattico-organizzativo, designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio è predisposto un progetto formativo e di orientamento, concordato tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, completo delle seguenti informazioni:
 - nominativo del tirocinante;
 - nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – Obblighi del tirocinante

1. Per tutta la durata del tirocinio, lo studente è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

1. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL che per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore è altresì tenuto ad assicurare il tempestivo invio del progetto formativo, di cui al precedente articolo 2, alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività; in materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti.

Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è redatto in duplice esemplare ad effetto unico, soggetto all'imposta di bollo solo nel caso in cui controparte non sia un'amministrazione dello Stato; le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 - Durata

1. La presente convenzione ha durata illimitata fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento.

Macerata, 20/05/2016

Timbro e firma per il soggetto promotore (Università degli Studi di Macerata)



Il RETTORE
(Prof. Luigi Lacchè)

Timbro e firma per il soggetto ospitante

ANIDAGRI S.R.L.
IL PRESIDENTE
(Teresa Cuzzolin)

Allegato: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45) da compilare, a cura della parte contraente, solo nel caso in cui il soggetto ospitante sia un soggetto privato.